

Oggetto: procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e la direzione lavori per la realizzazione del nuovo sistema di raccolta fognario in loc. Ronchi, Massa (MS). Precisazioni e chiarimenti

1. Chiarimenti del 23/03/2016

Al punto 8 di pag. 23 del bando di gara, per un refuso, è erroneamente indicato di inserire, con la documentazione amministrativa, "copia dell'attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dai tecnici di GAIA S.p.A".

Come più volte indicato nello stesso bando, la presa visione dei luoghi può essere svolta in maniera autonoma dagli operatori che intendono partecipare alla gara.

L'avvenuto sopralluogo dovrà essere autocertificato in sede di offerta.

Anche nel caso si ritenga necessario un sopralluogo congiunto con un tecnico di GAIA, non verrà comunque rilasciato nessun attestato.

2. Chiarimenti del 24/03/2016

Con riferimento al contenuto previsto nel bando a pag. 7, paragrafo: "Attribuzione punteggio per offerta economica" si precisa che l'interpolazione lineare avverrà "a tratti" in conformità a quanto riportato nel precedente paragrafo, stesso articolo, tenendo cioè conto della relazione tra il valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo e la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti. La versione del paragrafo può essere così riletta senza equivoci:

Attribuzione punteggio per offerta economica

"Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (offerta economica), si effettua l'interpolazione lineare a tratti tra il coefficiente pari a 1, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e coefficiente pari a 0, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara."

3. Chiarimenti del 25/03/2016

Quesito: per la redazione della relazione geologica si mostra necessario costituire un RTP oppure è possibile stipulare un contratto di prestazione d'opera intellettuale a valle in caso di aggiudicazione della gara?

Risposta: con riguardo alla figura del geologo, il rapporto tra il progettista ed il geologo può avere indifferentemente natura di rapporto di lavoro dipendente, di raggruppamento temporaneo, di collaborazione professionale coordinata e continuativa, etc (vedi ex multis TAR Valle d'Aosta 26/7/2011 n. 50; TAR Ancona Sez. I, sentenza n. 861/2015). Non è quindi obbligatorio che il geologo partecipi in raggruppamento temporaneo con uno dei soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d) e seguenti D.Lgs. 163/06, essendo la scelta circa la tipologia del rapporto intercorrente con la figura del geologo rimessa alla discrezionalità di chi intende partecipare alla gara. Resta fermo in ogni caso che il geologo dovrà essere indicato nominativamente in sede di offerta, ai sensi dell'art. 90 comma 7 del D.Lgs. 163/06, e dovrà essere iscritto nell'apposito albo professionale

Quesito: ai fini della dimostrazione del personale tecnico nell' ultimo triennio si richiede se i P.IVA che hanno fatturato più del 50% del loro fatturato annuo per la nostra società al fine di essere conteggiati nel calcolo delle unità lavorative devono necessariamente firmare il progetto che si andrà a presentare o se è sufficiente dimostrare quanto richiesto relativamente al fatturato.

Risposta: si rinvia integralmente all'art. 263 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 207/2010 riprodotto nel bando di gara, evidenziando come la giurisprudenza ritenga che la valutazione "secondo cui il requisito doveva essere verificato con riguardo ai soggetti che siano attuali firmatari del progetto, ovvero attuali facenti parte dell'Ufficio direzione lavori (non dunque con riferimento ai precedenti rapporti di collaborazione) è pienamente rispondente alla formulazione delle norme di gara". "Per quanto, infatti, il requisito tecnico di partecipazione attenga al passato e l'elemento numerico richiesto sia, appunto, riferito agli ultimi tre anni, relativamente ai soggetti che possono essere annoverati nel calcolo, sia il bando che il disciplinare, laddove menzionano, tra l'altro, i consulenti su base annua richiedono due presupposti, l'uno declinato al presente, ossia che questi facciano parte dell'ufficio di direzione lavori, e l'altro declinato al passato, ossia che abbiano fatturato nei confronti dell'offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo". (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent. N. 25/2015; T.A.R. Sicilia Palermo, sent. N. 119/2015).

In altre parole, in base a tale orientamento, i consulenti a partita IVA eventualmente computati ai fini del calcolo delle unità richieste nel bando, devono firmare i progetti oggetto della gara o i rapporti di verifica dei progetti o far parte dell'ufficio direzione lavori.

Quesito: in merito al soddisfacimento dei requisiti tecnici si richiede se può essere considerato spendibile un servizio di progettazione approvato, ma al quale al momento non ha ancora fatto seguito la realizzazione dell'opera.

Risposta: l'art. 263 comma 2 del D.P.R. 207/2010 sancisce che i servizi di architettura ed ingegneria di cui all'articolo 252 valutabili ai fini della partecipazione alle gare di progettazione, sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente: non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Ne consegue dunque che ai fini della gara in esame può essere considerato un servizio di progettazione approvato, a cui non sia seguita la realizzazione dell'opera.

4. Chiarimenti del 30/03/2016

Quesito: i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni di Direttore Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione devono essere indicati nell'allegato A (o in altro documento) e, in caso di risposta affermativa, in quale punto delle dichiarazioni contenute nel modello devono essere indicati?

Risposta: i nominativi dei professionisti devono essere indicati nel Modello Allegato A, numero IV bis, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del bando (vedi anche contenuto dichiarazioni pag. 21 del bando).

Quesito: in caso di partecipazione tramite RT da costituire tra liberi professionisti e da uno studio associato, l'Allegato A deve essere presentato singolarmente, compilato e sottoscritto da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo?

Risposta: L'Allegato A deve essere singolarmente compilato e sottoscritto da ciascun membro del raggruppamento temporaneo.

Quesito: in caso di partecipazione tramite RT da costituire tra liberi professionisti e da uno studio associato è necessario che ognuno dei componenti dello studio associato debba compilare e sottoscrivere l'Allegato A oppure è sufficiente che lo stesso sia compilato e sottoscritto da uno solo degli associati? In questo ultimo caso gli altri associati devono compilare e sottoscrivere l'Allegato C e, solo per coloro che eseguiranno la progettazione e la direzione lavori, anche l'Allegato A.1?

Risposta: secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza e dall'ANAC, "Al di là del nomen utilizzato nelle associazioni di professionisti, il rapporto che intercorre tra i liberi professionisti non è di tipo societario: non si ha mai esercizio in comune di una attività professionale, ma semplice collegamento funzionale di attività che restano a tutti gli effetti individuali. Infatti, nell'esercizio collettivo della professione intellettuale ciascun professionista è titolare dell'attività espletata che non può essere imputata a soggetto diverso. La partecipazione ad una selezione di uno studio associato comporta, pertanto, la sottoscrizione dell'istanza da parte di tutti i singoli professionisti" (cfr. Parere di Precontenzioso n. 106 del 15/11/2007; TAR Friuli Venezia Giulia, 14/7/2011 n. 347).

Pertanto, i liberi professionisti associati dovranno compilare e sottoscrivere singolarmente l'Allegato A, fermo restando quanto stabilito dal bando per quanto attiene i soggetti tenuti a compilare l'Allegato C.

Quesito: un libero professionista può partecipare con dei collaboratori/consulenti?

Risposta: in linea generale, i soggetti ammessi a partecipare alla gara sono quelli elencati dall'art. 90, comma 1, lett. da d) ad h), d.lgs. n. 163/2006; la scelta della modalità di partecipazione è rimessa alla discrezionalità del concorrente, che effettua tale scelta anche in relazione ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria previsti dal bando (che potrebbe dover soddisfare mediante, ad esempio, la costituzione di un RT di professionisti), nonché alle professionalità necessarie per eseguire la progettazione oggetto di gara.

A tale riguardo si ricorda che indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che risulterà affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta (ivi compreso il soggetto incaricato della predisposizione della relazione geologica), con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Quesito: è necessario fare un'associazione tra professionisti?

Risposta: non è necessario se il professionista è in possesso di tutti i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria previsti dal bando.

Quesito: può partecipare come collaboratore un operatore non iscritto all'albo ma abilitato alla libera professione?

Risposta: ai sensi dell'art. 90, comma 7, d.lgs. n. 163/2006, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di progettazione, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi



previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Quesito: i collaboratori devono compilare l'Allegato A1?

Risposta: l'Allegato A1 va compilato da ogni soggetto persona fisica, che non abbia compilato l'istanza di partecipazione di cui all'Allegato A, che eseguirà la progettazione preliminare, definitivo-esecutiva e la direzione lavori, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente.

Quesito: cosa si intende nel bando quando si dice "n. 4 unità come requisito"?

Risposta: trattasi del numero minimo di unità (intendendosi per unità i professionisti abilitati a svolgere le attività oggetto della gara) stimato per lo svolgimento dell'incarico
